



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROGETTO “Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19”, CUP: J51B21005910006 ⁽¹⁾

TRA

L'Amministrazione titolare (C.F. 97803850581) rappresentata dall'Ing. Angelantonio Orlando in qualità di legale rappresentante del Ministero della Cultura con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano 27, Cap 00186 (di seguito “Amministrazione titolare di interventi PNRR”)

E

L'Amministrazione attuatrice (C.F. 80213330584) del progetto “Il turismo delle radici: un investimento per il rilancio dell'Italia post Covid-19” rappresentato dal Direttore Generale Min. Plen. Luigi Maria Vignali in qualità di legale rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con sede legale in Roma, Piazzale della Farnesina n. 1, Cap 00135 (di seguito “Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR”)

Di seguito indicate anche come “**Parti**”

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

¹ Nel caso in cui la linea di intervento PNRR sia realizzata in modalità a regia, l'Amministrazione attuatrice è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto – CUP - da associare a ciascun progetto d'investimento pubblico come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. A tal fine dovrà attivare la procedura di richiesta del suddetto codice in fase attuativa e solo a seguito della sottoscrizione del presente accordo, nel rispetto delle procedure previste dal citato articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Si richiama l'attenzione al rispetto dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come integrato dalla legge del 14 settembre 2020, n. 228, all'articolo 41, comma 1, che stabilisce che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 90, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e in particolare l’art. 26-bis ai sensi del quale presso il Segretariato Generale è istituita l’Unità di missione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211, relativo al Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54, concernente l’organizzazione dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2021 con il quale è stato attribuito all'Ing. Angelantonio Orlando l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Unità di Missione del PNRR;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ed in particolare l'articolo 1, comma 1039, che stabilisce “Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto ministeriale 16 aprile 2021, rep. n. 161, recante “Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito “PNRR” o “Piano”) presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Segretariato generale del Ministero della Cultura del 7 luglio 2021, rep. n. 528, recante “Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della Cultura”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e in particolare l'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il Decreto del Ministro della Cultura del 15 ottobre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;



VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e di ripartizione di *milestone* e *target* per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO in particolare, l'art. 2 co. 4, che prevede che per le Amministrazioni dello Stato, titolari di interventi o responsabili della loro diretta attuazione, vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell'ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR, e che in favore del Ministero della Cultura è stata attivata la contabilità speciale numero 6285 denominata “PNRR-MINISTERO CULTURA”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze RGS del 30 dicembre 2021 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

CONSIDERATO che il PNRR, che prevede investimenti e riforme in relazione a tre settori strategici – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali, denominata “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”, ha l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l'innovazione del sistema produttivo; all'interno della missione M1, il Ministero della cultura (“MiC” o “Ministero”), insieme al Ministero del turismo per le parti di rispettiva competenza, è titolare della componente C3 denominata “Turismo e Cultura 4.0” (di seguito “M1C3”);

CONSIDERATO che nell'ambito della M1C3 è previsto l'investimento 2.1. denominato “Attrattività dei borghi”, del costo complessivo di euro 1,02 miliardi;

VISTO l'Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”, incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Missione 1 Componente 3, per il quale il DM 6 agosto 2021 e s.m.i., Tabella A, attribuisce al Ministero della Cultura, l'importo complessivo di euro 1,02 miliardi;

RILEVATA la necessità di svolgere le attività relative all'attuazione del progetto: “*Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19*” (di seguito indicato come “Progetto”) per l'importo complessivo di 20 milioni di euro, come meglio specificato nell'allegato 1;



VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- la *milestone* MIC3-12, entro il T2 2022: *“Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare ai comuni le risorse destinate all’attrattività dei borghi Partecipano al miglioramento dell’attrattività dei borghi i 250 comuni/borghi che hanno trasmesso al Ministero della Cultura programmi di intervento. Per selezionare i 250 borghi si devono applicare i criteri (Inv. 2.1) stabiliti congiuntamente da MIC, Regioni, ANCI e aree interne, che: in via preliminare devono individuare le aree territoriali ammissibili (Inv. 2.1) in considerazione delle complementarità tra i diversi programmi. La selezione dei borghi deve poi essere effettuata sulla base di: a) criteri territoriali, economici e sociali (indicatori statistici); b) capacità del progetto di incidere sull’attrattiva turistica e di aumentare la partecipazione culturale. Gli indicatori statistici considerati sono: entità demografica (comuni con pop. <5 000 ab.) e relativa tendenza; flussi turistici, visitatori di musei; consistenza dell’offerta turistica (alberghi e altre strutture ricettive, B&B, camere, alloggi in affitto); tendenza demografica del comune; grado di partecipazione culturale della popolazione; consistenza delle imprese culturali, creative e turistiche (con e senza scopo di lucro) e del relativo personale. L’aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati nell’ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali deve indicare quanto segue: a)*



- criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) l'impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 25 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso”;*
- *il target M1C3-16, entro il T2 2025: “Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche sostenere almeno 1 800 imprese per progetti nei piccoli borghi storici. L'obiettivo deve misurare il numero di interventi di valorizzazione dei siti culturali e turistici ultimati, ciascuno con certificazione della regolare esecuzione dei lavori (restauro e riqualificazione del patrimonio culturale, edifici destinati a servizi culturali e turistici, piccole infrastrutture turistiche). Devo essere compresi i tipi di intervento seguenti: - riutilizzo adattativo e ristrutturazione funzionale, strutturale e impiantistica di edifici e spazi pubblici per i servizi culturali (quali musei e biblioteche), miglioramento dell'efficienza energetica, uso di energie alternative e rinnovabili e rimozione delle barriere che limitano l'accesso alle persone con disabilità; - conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (archeologico, storico-artistico, architettonico, demo-etno-antropologico); - allestimento di piattaforme di conoscenza e di informazione e di sistemi di informazione integrati; - allestimento di attività culturali e artistiche, predisposizione e promozione di itinerari culturali e tematici, itinerari storici, itinerari ciclabili e/o pedonali per il collegamento e la fruizione di luoghi di interesse turistico-culturale (quali musei, monumenti, siti UNESCO, biblioteche, aree archeologiche e altre attrazioni culturali, religiose e artistiche); - sostegno alle imprese culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali. Il 37% degli interventi deve riguardare le regioni meno avanzate”.*

RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;

CONSIDERATO l'articolo 5 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorché afferma che “(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta,



come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto;

CONSIDERATO, altresì, che il Progetto è realizzato con le reciproche risorse interne - inclusi gli eventuali consulenti esterni previsti nell'ambito del Progetto - portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamati.
2. In particolare l'allegato 1 costituisce la scheda del progetto (di seguito indicato come "Cronoprogramma"), i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti, secondo le disposizioni e con le modalità definite dall'articolo 11, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente accordo.
3. L'allegato 2 costituisce il prospetto economico-finanziario del Progetto.

Articolo 2

Interesse pubblico comune alle Parti

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione nell'ambito dell'Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi", per la realizzazione del Progetto specificato nell'Allegato 1 con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo della linea, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle rispettive risorse.



2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire metodologie e strumenti funzionali a supportare il Turismo delle Radici, mediante la creazione di una sinergia tra il potenziamento di tale settore turistico e la valorizzazione dei borghi italiani.

Articolo 3

Oggetto

1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del Progetto di cui all'allegato 1, nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi".
2. Il presente accordo definisce inoltre gli impegni operativi delle Parti, nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Articolo 4

Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'Accordo

1. Le attività, indicate dettagliatamente nell'allegato 1, dovranno essere avviate dall'Amministrazione attuatrice a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
2. Le azioni del Progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nel cronoprogramma di cui all'allegato 1, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le Parti e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del medesimo cronoprogramma, con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Accordo. La presentazione della Richiesta di pagamento finale delle spese all'Amministrazione centrale dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2026.
3. Per la realizzazione delle attività, l'importo del finanziamento è indicato nel Cronoprogramma ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Accordo.

Articolo 5

Obblighi in capo all'Amministrazione titolare di interventi PNRR

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR si obbliga a:
 - a. assicurare il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo complessivo dell'investimento;
 - b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché



dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS);

- c. garantire che l'Amministrazione attuatrice riceva le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- d. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR e informare l'Amministrazione attuatrice in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del Progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- e. emanare linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
- f. assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
- g. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo, attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere, dell'Amministrazione titolare e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
- h. informare l'Amministrazione attuatrice dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- i. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Amministrazione titolare dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo;
- j. svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR;
- k. provvedere a richiedere al Servizio Centrale per il PNRR presso il Ministero delle Finanze il trasferimento delle risorse destinate all'Amministrazione attuatrice attraverso l'apposita contabilità speciale, su richiesta e previa trasmissione della documentazione necessaria;
- l. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi ed eventualmente garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico



- m. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;

Articolo 6

Obblighi in capo all'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione attuatrice si obbliga a:
 - a. dare piena attuazione al Progetto così come illustrato nell'Allegato 1, garantendo l'avvio tempestivo delle attività e la gestione di tutte le fasi progettuali, al fine di concludere il Progetto nella forma, nei modi e nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione responsabile le eventuali modifiche allo stesso, e di raggiungere i *milestone* e *target* indicati nell'Allegato 1;
 - b. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - c. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - d. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 (DNSH) e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea; adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari;
 - e. rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), al sostegno della partecipazione di donne, alla valorizzazione dei giovani ed alla riduzione dei divari territoriali;
 - f. rispettare il principio di parità di genere con specifico riferimento agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
 - g. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - h. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione titolare;



- i. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione titolare;
- j. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei *target* e *milestone* del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- k. operare attraverso il sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione titolare finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione titolare;
- l. caricare sul sistema informativo adottato dall'Amministrazione titolare i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione titolare, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- m. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i *milestone* e i *target* della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall'Amministrazione titolare nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione titolare;
- n. conformarsi alle indicazioni fornite dall'amministrazione responsabile ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'art. 2;
- o. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Amministrazione titolare;
- p. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i



- diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- q. facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione titolare, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
 - r. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - s. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione titolare, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - t. inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione titolare con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle *milestone* e dei *target* associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
 - u. garantire l'utilizzo di una contabilità speciale dedicata, necessaria per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - v. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Amministrazione titolare;
 - w. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Amministrazione titolare riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - x. conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i *milestone* e *target* della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
 - y. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione



del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitarie dall'Amministrazione titolare e per tutta la durata del progetto;

- z. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione titolare sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;
- aa. rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP (*vedi nota 1*);

Articolo 7

Obblighi e responsabilità delle Parti

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR; a tal riguardo si precisa che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
4. Le Parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.
5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.



6. Le Parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo. 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Articolo 8

Procedura di rendicontazione della spesa e dei target

1. L'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dall'Amministrazione titolare, implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241
2. L'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, pertanto, dovrà inoltrare, tramite il sistema informativo, almeno bimestralmente, la rendicontazione delle spese nelle modalità che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa-contabile ordinaria sul 100% delle spese, unitamente alle *check list* di controllo definite dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano;
3. L'Amministrazione attuatrice dovrà inoltre inviare, tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, documentando gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai *milestone* e *target* PNRR di pertinenza. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Amministrazione responsabile e nella relativa manualistica allegata.
4. Le spese incluse nelle Richieste di pagamento dell'Amministrazione attuatrice, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione titolare.
5. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Articolo 9

Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento, inclusi gli esperti esterni di cui si avvarrà l'Amministrazione attuatrice per l'attuazione del programma, le cui attività e i relativi oneri finanziari sono indicati negli allegati 1 e 2.



2. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
3. L'amministrazione titolare, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice, procede alla richiesta di erogazione al Servizio Centrale del MEF, per il tramite del Sistema Informatico, alla Contabilità speciale della Struttura attuatrice n. 6320 "PNRR-MAECI-ITAL. EST. POL. MIGR.", di una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% del budget del Progetto. Successivamente, potranno essere richieste una o più quote a titolo di rimborso (fino al 90% dell'importo ammesso a finanziamento, compresa l'anticipazione) e una quota a saldo, in conformità con quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 richiamato nelle premesse, secondo la procedura indicata all' art. 8, fermo restando le tempistiche indicate nel Cronoprogramma di spesa di cui agli allegati 1 e 2 e nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma.
4. Le Parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
5. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato Membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.

Art. 10

Riduzione o revoca dei contributi

1. Nel caso in cui l'Amministrazione attuatrice non raggiunga i relativi *milestone* e *target* nei tempi definiti dal cronoprogramma di cui all'allegato 1, l'Amministrazione responsabile può ridurre il contributo previsto per il loro finanziamento.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione attuatrice non raggiunga i *milestone* e *target* finali previsti nel Progetto, l'Amministrazione responsabile revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente, fermo restando quanto indicato al successivo articolo 13.

Articolo 11

Variazioni del progetto

1. L'amministrazione attuatrice può proporre variazioni al Cronoprogramma, che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'Amministrazione titolare.
2. L'Amministrazione titolare si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.
3. Le modifiche al Cronoprogramma non comportano alcuna revisione del presente Accordo.



Articolo 12

Disimpegno delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Regolamento 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Articolo 13

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'Amministrazione attuatrice, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dal più volte citato articolo 8, del decreto legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.
2. A tal fine l'Amministrazione attuatrice si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Amministrazione titolare, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. L'Amministrazione attuatrice è obbligata a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021.

Articolo 14

Risoluzione di controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 15

Risoluzione per inadempimento

L'Amministrazione titolare potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il l'Amministrazione attuatrice non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Amministrazione titolare degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Articolo 16

Diritto di recesso



L'Amministrazione titolare potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti dell'Amministrazione attuatrice qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Articolo 17

Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie affinché, nell'applicazione del presente accordo, il trattamento dei dati personali avvenga in conformità del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e delle norme nazionali di raccordo contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
4. Le Parti convengono che, nell'applicazione del presente accordo, opereranno in qualità di autonomi titolari del trattamento.
5. I dati personali dei dipendenti e dei collaboratori delle Parti, scambiati in occasione della stipula e dell'applicazione del presente Protocollo, saranno utilizzati solo per conseguire le finalità ivi previste.
6. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 18

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati:
per il MIC: PEO: sg.unitapnrr@beniculturali.it ; PEC: sg.unitapnrr@mailcert.beniculturali.it;
per il MAECI: PEO: dgit-01@esteri.it; PEC: dgit.01@cert.esteri.it;
2. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:



- per l'Accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da entrambe le Parti;
- per le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
- per le comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Articolo 19

Efficacia e durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e scadrà al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.
2. L'Amministrazione attuatrice è comunque obbligata ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Le Parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.
3. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsti.
4. Il presente atto si compone di 20 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Per l'Amministrazione titolare di interventi

PNRR

Ing. Angelantonio Orlando

Per l'Amministrazione attuatrice di interventi

PNRR

Min. Plen. Luigi Maria Vignali

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*